

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA AUTOPORTO 3° STRALCIO EST, ADOTTATO CON DELIBERA DI G.C. N. 34 DEL 09/03/2021: ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI AMBIENTALI DELLA PROVINCIA DI MODENA

Richiamati i contenuti della delibera di GC n. 34 del 09/03/2021, con Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 58 del 21/04/2022, l'Amministrazione Provinciale ha espresso i propri pareri di competenza in merito alla riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008, ambientale ai sensi degli artt. 18 e 19 della LR 24/2017, nonché le osservazioni ai sensi dell'art. 35 LR 20/2000.

In particolare, per la riduzione del rischio sismico, la documentazione fornita è giudicata adeguata, mentre non sono state sollevate osservazioni ai sensi dell'art. 35 LR 20/2000.

Rilevano invece, le prescrizioni di natura ambientale contenute nel parere espresso ai sensi degli artt. 18 e 19 LR 24/2000. In riferimento a tali prescrizioni, che come tali devono essere assunte nel piano attuativo, si rende opportuna una disamina puntuale, di seguito elencata, non senza esprimere, però, perplessità circa il contenuto delle stesse: si osserva infatti che alcune di tali prescrizioni paiono trattarsi di rilievi in merito alla conformità alla pianificazione provinciale propri della procedura ex art. 35 LR 20/2000; la distinzione non è puramente formale, poiché in riferimento alle due specificità – osservazioni ai sensi dell'art. 35 LR 20/2000 e prescrizioni ambientali ai sensi degli artt. 18 e 19 LR 24/2017 - l'Amministrazione è chiamata a rispondere, dalla norma, in modo affatto diverso.

1) SOSTENIBILITÀ DEGLI INSEDIAMENTI RISPETTO ALLA CRITICITÀ IDRAULICA DEI TERRITORI

SINTESI DELLA PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 11 comma 8 del PTCP, deve essere rispettato il principio di invarianza idraulica "per i nuovi insediamenti e le infrastrutture attraverso la realizzazione di un volume di invaso atto alla laminazione delle piene ed idonei dispositivi di limitazione delle portate in uscita o l'adozione di soluzioni alternative di pari efficacia per il raggiungimento delle finalità sopra richiamate".

OSSERVAZIONI E ADEGUAMENTO

Si deve necessariamente premettere che il progetto a come oggetto il completamento degli interventi già approvati con il precedente piano particolareggiato di cui alla Delibera di G.C. n° 289 del 2001 che ha visto la costruzione del lotto A e delle opere di urbanizzazione ad essi funzionalmente connesse, come chiarito nella relazione illustrativa; queste ultime, sono infatti realizzate, anche se non collaudate ed in carico all'Amministrazione Comunale.

L'applicazione del principio di invarianza idraulica vede dunque l'applicazione relativamente alla parte di completamento, oggetto del PUA adottato con il presente procedimento.

A tal proposito, si rileva che le norme di attuazione del PUA, all'art. 8, prescrivono per i singoli fabbricati che verranno realizzati sui vari lotti, di separare le reti delle acque meteoriche distinguendo:

- per le acque provenienti dalle superfici coperte e dalle altre superfici permeabili non suscettibili di inquinamento: lo smaltimento attraverso trincea drenante o sistema tecnicamente equivalente;
- per le acque di dilavamento provenienti dalle superfici stradali e di pertinenza delle attività: lo scarico nella rete fognaria delle acque bianche, nella viabilità pubblica, previa richiesta di autorizzazione allo scarico, nel rispetto di quanto stabilito all'art 11 comma 8 delle norme del PTCP e nel rispetto do una

portata specifica massima di 20 l/s*ha; il piano prevede, nei singoli lotti, la raccolta di tali acque in vasche di laminazione o sistemi equivalenti dimensionate in relazione alle dimensioni delle superfici impermeabili e alle portate meteoriche di riferimento secondo le indicazioni di Hera.

Diversamente dal limitrofo lotto ovest, non ancora urbanizzato, qui il sistema di raccolta delle acque piovane di strade e parcheggi è esistente; i nuovi lotti previsti dal PUA non scaricheranno su tale rete, bensì a nord, lungo un sistema di raccolta che si conetterà direttamente alla fognatura esistente in via Emilia Romagna. In considerazione di ciò, il principio di invarianza idraulica per la parte del piano ancora da realizzare, è assolto esclusivamente dai sistemi previsti all'interno dei lotti edificabili.

2) VULNERABILITÀ DELL'ACQUIFERO E RICARICA DELLA FALDA ARTICOLO 12A DEL PTCP

SINTESI DELLA PRESCRIZIONE

Si richiama il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 12A. Si citano in particolare:

- *il comma 2.1.a.5 (D): “ (...) - nelle aree urbane comprese nelle classi di sensibilità 1 (Carta n. 3.1) devono in particolare essere privilegiati gli interventi di completamento o ampliamento orientati a destinazioni d'uso di tipo residenziale, direzionale, commerciale o di servizio”; - i sistemi fognari pubblici e privati devono essere realizzati con tecnologie e materiali atti a garantirne la perfetta tenuta (...). Le medesime garanzie costruttive debbono essere riservate anche agli altri manufatti in rete (...). per le reti ed i manufatti fognari esistenti deve essere prevista una verifica della tenuta idraulica, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo, di cui all'allegato 1.4 delle norme del PTCP, cui si rimanda anche per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.”;*
- *il comma 2.1.b: “nei settori di ricarica di tipo A (...) sono vietati (...):*
 - *b.2 (P) gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ai sensi dell'art. 104, comma 1D D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con le deroghe previste ai successivi commi del medesimo articolo;*
 - *b.3 (P) gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione, oltre ai casi previsti dall'art. 103 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:*
 - *per gli scarichi relativi alla categoria “a. dispersione sul suolo di acque reflue, anche se depurate” di cui alla disciplina delle “misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo” di cui all'Allegato 1.4 alle presenti norme;*
 - *per gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale;*
 - *per gli scarichi derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia, di cui al successivo art. 13B comma 3;”*
- *il comma 2.1.c.4: “nei settori di ricarica di tipo A (...) i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, devono promuovere il mantenimento delle superfici coltivate attraverso la limitazione delle destinazioni urbanistiche che comportino nuova urbanizzazione.”*

Si prescrive che parcheggi e aree di manovra siano impermeabilizzati (DGR 2112/2002).

Considerato che il progetto risulta in contrasto con il PTCP, in merito alla ricarica della falda dovranno essere messi in atti tutti i dispositivi che consentano di garantire l'infiltrazione equivalente in falda di acque meteoriche non contaminate, anche al fine di ottemperare alle direttive del PTCP relative alla permeabilità.

Ai sensi del comma 2.1.c.5.1, valgono le seguenti prescrizioni per l'insediamento di nuove attività industriali:

- *che non sia presente uno strato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;*

- che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;
- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo;
- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi.

Trovano applicazione le misure di prevenzione dei centri di pericolo di cui all'allegato 1.4 delle NTA del PTCP, qualora previste dal progetto, ovvero:

- “lett. i.–q. attività comportanti l’impiego, lo stoccaggio e la produzione di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive (esclusi i derivati petroliferi). (...)*
- lett. n. immissioni in acque superficiali di acque reflue urbane ed industriali anche se depurate, e acque di prima pioggia. (...)*
- lett. t. realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie. (...)*
- lett. u. fognature e opere di collettamento ai corpi recettori di acque reflue urbane. (...)*
- lett. v. stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi. (...)*
- lett. w. tubazioni di trasferimento di acque reflue industriali e di liquidi diversi dall’acqua. (...)”*

Ai sensi del vigente PSC, che richiama e conferma tutte le precedenti disposizioni all’interno del proprio corpo normativo, valgono altresì le ulteriori prescrizioni contenute nell’art. 17:

“(sono vietati:) e) la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti a parcheggio e strade mediante lo scarico o l’immissione diretta nelle acque sotterranee e nel sottosuolo; nel settore di ricarica di tipo A si applicano inoltre le prescrizioni seguenti:

- *all’esterno al perimetro degli agglomerati dovrà essere effettuata la valutazione caso per caso del trattamento eventualmente necessario prima del convogliamento in acqua superficiale (non in corpo idrico significativo, ove possibile), in relazione al livello di contaminazione della portata e/o al carico versato;*
- *all’interno del perimetro degli agglomerati è obbligatorio il recapito in rete fognaria. Nell’impossibilità di attuarlo per motivi idraulici, è necessario valutare caso per caso il trattamento eventualmente necessario prima del convogliamento in acqua superficiale (possibilmente non in corpo idrico significativo), in relazione al livello di contaminazione della portata e/o del carico versato.”*

OSSERVAZIONI E ADEGUAMENTO

Non si comprende l’affermazione circa il fatto che il progetto risulti *“in contrasto con quanto disposto dal PTCP”*: una tale dichiarazione sembra porsi in contraddizione con la decisione presa di non sollevare osservazioni, tenuto conto che queste hanno proprio ad oggetto le *“previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore”* (art. 35 comma 4 LR 20/2000). Le disposizioni dei commi 2.1.a.5 e 2.1.c.4 hanno carattere di direttiva, come indica la sigla (D), e, come noto, le direttive *“costituiscono norme operative che debbono essere osservate nell’attività di pianificazione, programmazione comunale e provinciale anche di settore, nonché negli atti amministrativi regolamentari”* (art. 4 comma 4 PTCP).

Nota la conformità del PSC allo specifico Titolo 3 delle Norme del PTCP (comprendente il citato art. 12A), a seguito dell’approvazione della variante con delibera CC n. 25 del 11.06.2013, (Intesa espressa dalla Provincia di Modena con delibera GP n. 148 del 14.05.2013), il sub comparto urbanistico in questione costituisce la porzione ultima del più vasto comparto di iniziativa pubblica denominato *“Autoporto”*, la cui previsione risale alla metà degli anni ottanta del secolo scorso ed in fase di attuazione alla data di adozione del PSC2007.

Il PSC, nell'adeguarsi al PTCP2009, non ha fatto considerazioni di carattere pianificatorio che prevedessero l'introduzione di nuove destinazioni urbanistiche, bensì, ha necessariamente tenuto conto della programmazione urbanistica esistente (peraltro affatto recente, considerato che il Piano strutturale era stato approvato nel 2007) e, nel caso specifico, ha confermato il completamento.

Detto ciò, la Norma di PSC/RUE è adeguata all'art. 12A, viste anche le riserve provinciali alla variante PSC2011, le controdeduzioni alle stesse espresse con delibera CC n. 3 del 05.02.2013 e, da ultimo, le modifiche alla norma di piano introdotte, anche in merito all'argomento, con l'espressione dell'Intesa sopra richiamata.

Il comparto in esame non modifica la pianificazione verso differenti destinazioni d'uso rispetto a quelle da sempre previste nell'area, non trovando pertanto riscontro la necessità di privilegiare destinazioni d'uso residenziali, commerciali o di servizio.

Per quanto riguarda il sistema fognario, l'art 17 del PSC nei settori di ricarica di tipo A (lettera "o") prescrive per le fognature e opere di collettamento ai corpi ricettori di acque reflue, l'utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di Ispezione).

L'art. 9 delle N.T.A. del P.U.A. indica di controtubare le fognature delle acque nere se ricadenti all'interno delle zone di rispetto di 200 m dei pozzi idropotabili.

Poiché però la prescrizione riguarda anche le aree di ricarica A della falda, è necessario, in adeguamento alle prescrizioni provinciali, precisare che tutto il sistema fognario – pubblico e privato – del PUA in variante deve essere realizzato con sistemi che ne garantiscano la perfetta tenuta.

Tale prescrizione trova soddisfacimento nella scrittura dell'Art 6 della N.T.A. depositate in data 22/02/2023 Prot. n° 8728.

Circa il comma 2.1.b.2, il progetto prevede lo smaltimento delle acque nere e delle acque bianche provenienti da piazzali, parcheggi e strade nell'ambito del sistema fognario. Lo smaltimento mediante trincee drenanti all'interno dei lotti di intervento è previsto unicamente per le acque bianche provenienti dalle superfici coperte e non suscettibili di essere inquinate, per garantire, in una certa misura, la ricarica della falda e rendere sostenibile il recepimento da parte del sistema fognario delle acque piovane in applicazione del principio dell'invarianza idraulica.

Si prescrive comunque che le norme di PUA riportino espressamente il divieto di scarichi diretti nel sottosuolo.

Tale prescrizione trova soddisfacimento nella scrittura dell'Art 3 della N.T.A. depositate in data 22/02/2023 Prot. n° 8728.

Comma 2.1.b.3: il divieto degli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo non è vietato per "gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate" (art. 103 comma 1 lettera e), Codice dell'Ambiente), quali quelli provenienti dai tetti, come nel caso in esame.

Si ritiene pertanto il progetto conforme alla prescrizione summenzionata.

Relativamente alla prescrizione inerente la necessità di impermeabilizzare le aree di manovra e dei parcheggi in virtù di una prevalente circolazione di mezzi pesanti, vista la specifica destinazione, non si è ritenuto dover introdurre nelle norme un riferimento a tale argomento in quanto, soprattutto per le attività di autotrasporto e logistica che necessitano di ampie superfici asfaltate da adibire a piazzali per la logistica delle merci, la difficoltà è rappresentata dall'imporre la presenza di aree permeabili in

ragione del rispetto del parametro della permeabilità, piuttosto che prescrivere l'impermeabilizzazione.

Comunque, in adeguamento a quanto prescritto, la norma di piano dovrà specificare chiaramente che le aree private adibite a piazzali e manovra dei mezzi dovranno essere impermeabili.

Tale prescrizione trova soddisfacimento nella scrittura dell'Art 10 della N.T.A. depositate in data 22/02/2023 Prot. n° 8728.

Relativamente al richiamato comma 2.1.c.5.1, occorre precisare, per dovere di verità, che le disposizioni ivi indicate (si tratta di direttive) si applicano *“nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati al 1 febbraio 2006 (data di entrata in vigore del PTA)”*. Il PSC è stato adottato a giugno 2006, pertanto ha tenuto conto delle condizioni del PTA e l'istruttoria provinciale effettuata durante l'iter di approvazione del piano, ha verificato tale condizione. Come già precedentemente affermato, è vero che si tratta della conferma di una previsione urbanistica previgente in fase di completamento, ma le disposizioni elencate nel comma suddetto hanno comunque posto in carico al piano le necessarie verifiche.

Ciò premesso, la presenza di aree di rispetto per la captazione delle acque a scopo idropotabile garantisce (anche in considerazione dei ripetuti controlli) che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile un ulteriore carico veicolato; inoltre, le dovute impermeabilizzazioni di strade, parcheggi e aree di pertinenza interne ai lotti, lo smaltimento controllato in pubblica fognatura delle acque di dilavamento di tali aree fanno sì che il nuovo traffico veicolare non crei aggravio dell'eventuale stato di contaminazione delle acque sotterranee.

Le attività di logistica e trasporti ammesse nel comparto non prevedono la creazione di acque reflue di lavorazione: in un futuro non prossimo, comunque, l'eventuale insediamento di attività che producono tali scarichi sarà condizionato dai necessari adempimenti ed accorgimenti tecnici stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Analogamente, le attività di logistica e trasporti non necessitano di prelievo di acque sotterranee: prelievo peraltro impedito per la maggior parte del comparto dall'applicazione delle disposizioni di tutela dei campi pozzi per la captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano (art. 135, comma 2 lettera g) RE).

Infine, le destinazioni d'uso previste non consentono attività di gestione di rifiuti pericolosi.

In riferimento a questi ultimi punti, pertanto, si ritiene che il PUA sia già di fatto allineato: tuttavia, nel rispetto delle prescrizioni impartite, la norma di piano dovrà modificare il proprio dispositivo introducendo le precisazioni sopra citate attinenti, nello specifico alle condizioni di gestione di eventuali acque reflue di lavorazione, al divieto di prelevare acque sotterranee e di insediare attività di gestione di rifiuti pericolosi.

Tale prescrizione trova soddisfacimento nella scrittura dell'Art 3 della N.T.A. depositate in data 22/02/2023 Prot. n° 8728 che prevedono uno specifico rimando alle disposizioni finalizzate ad impedire o minimizzare il rischio di infiltrazioni contaminanti secondo quanto indicato negli Artt. correlati del PSC RUE (Art 17 e 18 del PSC e Artt 134 e 135 del RUE).

Circa l'applicazione delle misure per la prevenzione di centri di pericolo di cui all'allegato 1.4 delle N.T.A del PTCP, come ribadito nello stesso parere provinciale, le stesse sono contenute nell'art. 17 delle Norme del PSC vigente (dato anche la conformazione e l'adeguamento dello stesso piano comunale alle tutele del PTCP, avvenuta con la variante 2011/2013 già citata).

Effettuando comunque una disamina punto per punto delle prescrizioni indicate alle lettere del citato Allegato 1.4 non riportate nella sintesi, si espongono le considerazioni seguenti:

- Lettera i: le attività di logistica delle merci non comportano l'impiego, la produzione e lo stoccaggio di materiale chimico pericoloso o sostanze radioattive. Le attività che si intendono insediare (logistica ed autotrasporto) non producono lavorazioni con scarico di acque reflue industriali e con presenza di sostanze chimiche.

Relativamente alle situazioni che comportano il rischio di dilavamento verso il reticolo idrografico, il progetto prevede di convogliare sia gli scarichi neri che quanto derivante da piazzali e parcheggi all'interno della pubblica fognatura.

Per quanto riguarda gli stoccaggi, il progetto non prevede la possibilità di effettuare stoccaggio interrato.

Si ricorda poi che per ogni singolo intervento da attuare all'interno dei lotti sono fatte salve le disposizioni dettate dall'art. 17 del PSC.

Si evidenzia che non sono pertinenti le disposizioni relative agli stoccaggi esistenti.

- Lettera n: nel comparto in esame non è previsto lo scarico in acque superficiali delle acque reflue. Circa quanto previsto per tutti i settori di ricarica della falda si evidenzia che non sono pertinenti all'esame del piano in oggetto i riferimenti alle lettere a,b,c, poiché:
 - la lettera a) è riferita ad agglomerati esistenti;
 - la lettera b) è riferita al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di competenza di HERA;
 - la lettera c) è riferita al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali, metodologia di scarico non prevista nel comparto in esame.

- Lettera t, *"realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie"*: premesso che le prescrizioni dell'Art. 17 del PSC sono fatte salve, queste sono verificate in sede di presentazione dei singoli permessi di costruire degli edifici: è comunque doveroso richiamare il rispetto di tale disposizione, come tutto il contenuto dell'art. 17 del PSC, se e in quanto applicabile, all'interno delle norme di PUA.

- Lettera u: punto a), i punti di immissione della rete di scarico delle acque nere e delle acque bianche sono esterni al sub comparto in esame. La stessa non risulta pertinente, perché riferita alle reti pubbliche esistenti che, nel caso in esame, oltre ad essere esterne al sub comparto sono di competenza di altro ente (HERA).

Relativamente al punto b), si tratta di prescrizioni di carattere esecutivo: in sede di presentazione dei P.d.C. delle opere di urbanizzazione e dei singoli edifici, in ottemperanza a quanto stabilito all'art 17 del PSC, il progettista dovrà dettagliare il progetto esecutivo attestando l'utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo e curando, in modo particolare, il collegamento fra i manufatti.

- Lettera v, *"stoccaggi interrati di derivati petroliferi e disposizioni per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi"*: è previsto l'insediamento di un distributore di carburante con cisterne collocate esternamente all'area di tutela dei pozzi.
- Lettera w, *"tubazioni di trasferimento di acque reflue industriali e di liquidi diversi dall'acqua"*: le destinazioni d'uso previste sono relativa ad attività che non necessitano di reti di trasferimento di acque reflue e di liquidi diversi dall'acqua.

In generale si osserva che le attività di autotrasporto in progetto non prevedono lavorazioni in sede propria ma la mera movimentazione di merci.

In merito infine alle ulteriori prescrizioni previste all'art 17 del PSC e riportate nel parere ambientale, si precisa che il progetto prevede la dispersione mediante trincea drenante unicamente per le acque provenienti dalle superfici coperte non suscettibili di essere contaminate: le norme del PUA. prevedono infatti una netta separazione delle reti delle acque meteoriche non contaminate da quelle provenienti dalle superfici stradali e dai piazzali di pertinenza delle attività.

Circa le prescrizioni ribadite per il settore di ricarica di tipo A si ribadisce che il comparto non prevede scarichi in acque superficiali: la soluzione di progetto prevede di scaricare nella rete fognaria, applicando altresì il principio dell'invarianza idraulica secondo le prescrizioni del parere di HERA.

Relativamente alle prescrizioni sui contenuti dell'Allegato 1.4 del PTCP, poiché questi sono interamente riportati all'art. 17 delle Norme del PSC vigente, l'adeguamento alle prescrizioni del citato art. 17 comporta la modifica delle Norme di PUA integrandole con i contenuti sopra richiamati e delineando gli stessi in modo chiaro ed esaustivo.

Tale prescrizione trova soddisfacimento nella scrittura dell'Art 3 della N.T.A. depositate in data 22/02/2023 Prot. n° 8728 che prevedono uno specifico rimando alla lettura integrale delle disposizioni relative all'Art 17 del vigente PSC ..

3) INTERFERENZA CON LE ZONE DI RISPETTO DI CAPTAZIONE DI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

SINTESI DELLA PRESCRIZIONE

L'area del comparto ricade nell'area di rispetto ristretto del campo pozzi S. Cecilia da cui vengono prelevate acque destinate al consumo umano.

L'area di rispetto ristretta è attualmente definita con il metodo geometrico (200 m di raggio dal pozzo), la superficie di tale area potrebbe essere oggetto di modifica a seguito di una futura delimitazione delle aree di rispetto ed allargato definite con il criterio cronologico ovvero per la perforazione di nuovi pozzi, pertanto, attività incompatibili ai sensi dell'art. 94 comma 5 del D.Lgs dovranno essere delocalizzate o adeguate.

In particolare, si rammenta che (...) è stata trasmessa una nota da parte di ATERSIR con la quale si comunica la perforazione di nuovi pozzi (...) i vincoli derivanti dalla perforazione del nuovo pozzo (...) operano a prescindere dalla loro rappresentazione sullo strumento urbanistico ai sensi del D.Lgs 152/2006 e se ne dovrà tenere conto (...).

Nella zona del comparto interessata dall'area di rispetto ristretto dei pozzi ad uso acquedottistico valgono i divieti di cui all'art. 94 del D.Lgs 152/2006, ripresi dall'art. 18 delle NTA del PSC, coerentemente con quanto prescritto da ATERSIR (...).

(...) si ritiene inoltre opportuno prescrivere, nella zona del comparto interessata dall'area di rispetto ristretto dei pozzi ad uso acquedottistico, il divieto/regolamentazione delle seguenti strutture ed attività in analogia a quanto prescritto dalla Regione E.R. con atto della G.R. n. 2112/2002 con la quale vengono regolamentate le attività insediabili nelle aree di rispetto ristretto del campo pozzi del Comune di San Cesario in analogo acquifero vulnerabile.

Sono vietati:

- *pozzi neri a tenuta e pozzi assorbenti;*
- *impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;*
- *nuovi stoccaggi interrati di idrocarburi da riscaldamento o di sostanze liquide pericolose di qualsiasi tipo e natura;*
- *nuove tubazioni di trasferimento di liquidi diversi da quelli necessari per il ciclo integrale dell'acqua;*
- *attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali.*

Sono così regolamentati:

- *strade, piazzali e parcheggi devono essere impermeabilizzati;*

- *pozzetti, fosse biologiche ed opere per il collettamento delle acque nere o miste, ivi compresi gli allacciamenti alla pubblica fognatura, devono essere dotati di dispositivi di sicurezza atti a garantire la perfetta tenuta idraulica;*
- *le tipologie edilizie e le caratteristiche geotecniche dell'area di intervento devono consentire la realizzazione di fondazioni superficiali, essendo tassativamente vietate le palificazioni;*
- *è ammessa la costruzione di infrastrutture per la mobilità a condizione che siano attuate misure di protezione efficaci ad evitare ogni dispersione di agenti inquinanti nel suolo, come la realizzazione di canalette impermeabili che convogliano le acque di dilavamento all'esterno della zona.*

OSSERVAZIONI E ADEGUAMENTO

Si tratta di considerazioni già espresse, in vario modo, nei punti precedenti: pertanto, gli adeguamenti alle relative prescrizioni soddisfano anche le condizioni di attuazione del punto in esame. In particolare, si precisa che nessuno dei "divieti" elencati è previsto nel piano; le strade ed i piazzali saranno impermeabilizzati, le reti fognarie dotati di adeguate protezioni.

Le norme di PUA dovranno recepire le prescrizioni relative alla fondazioni profonde che, se realizzate a contatto con il letto delle ghiaie, devono soddisfare precise prescrizioni come previsto dall'art. 17 del PSC.

Circa la prescrizioni derivanti dalla D.G.R. 2112/2002 si evidenzia che la Delibera citata è stata sottoposta a modifiche con il provvedimento della G.R. 1099 del 2014.

In entrambe i provvedimenti su citatile il contenuto è il seguente :

"e) E' consentita la realizzazione di fondazioni superficiali, essendo tassativamente vietate le palificazioni, se in grado di esporre a rischi di inquinamento le falde utilizzate a fini potabili ."

Il recepimento delle suddette disposizioni trova soddisfacimento nelle disposizioni degli Art 3 e 10 delle N.T.A depositate in data 22/02/2023.

L'art n° 3 delle NTA depositate in data 22/02/2023 Prot. n° 8728 , prevede uno specifico rimando alle disposizioni finalizzate ad impedire o minimizzare il rischio di infiltrazioni contaminanti secondo quanto indicato negli Artt. correlati del PSC RUE (Art 17 e 18 del PSC e Artt 134 e 135 del RUE) ed inoltre dispone specificatamente quanto segue :

"...in ottemperanza alle prescrizioni della Provincia di Modena (atto n.53/2022 del 01/04/2022), all'interno delle aree di rispetto ristrette dei pozzi acquedottistici ai sensi della D.G.R. 2112/2002 successivamente modificata dalla D.G.R. 1099/2014 è consentita la realizzazione di fondazioni superficiali, essendo tassativamente vietate le palificazioni, se in grado di esporre a rischi di inquinamento le falde utilizzate a fini potabili..."

4) TRAFFICO E VIABILITA'

SINTESI DELLA PRESCRIZIONE

Valutato quanto espresso nella Valutazione Ambientale: "L'attuazione del piano proposto comporterà un aumento del traffico indotto che andrà valutato in fase progettuale (...)", considerato che la previsione in esame deriva da una pianificazione datata e che le condizioni di traffico veicolare sono mutate, anche in relazione alle profonde modifiche intervenute nel sistema produttivo sassolese, si chiede che le analisi sui flussi di traffico e conseguente impatti sull'ambiente acustico ed atmosferico vengano valutati, prevedendo idonee mitigazioni, riferendole alla condizione attuale, e prima dell'approvazione del presente PUA.

OSSERVAZIONI E ADEGUAMENTO

Il punto in esame richiede di integrare la Valutazione Ambientale relative alle valutazioni circa i flussi di traffico e conseguenti impatti sull'ambiente acustico ed atmosferico riferendole alla condizione attuale e prima dell'approvazione del PUA.

Tali valutazioni sono state trasmesse unitamente alla documentazione di cui al Prot. n° 50372/2022 .

CONCLUSIONI

Le Norme del PUA, depositate in data 22/02/2023 Prot. n° 8728, con particolare riferimento all'Art 3 sono adeguatamente integrate con le disposizioni che rispondono alle prescrizioni sopra citate, con particolare riferimento ai contenuti dell'art. 17 del PSC, all'art. 135 del RUE, nonché agli altri dispositivi che contengano norme conformanti in materia ambientale.

Vista la nota di ATERSIR del 02/03/2022 Prot. n° 8220 in cui si richiede di modificare il PSC vigente a seguito dell'introduzione di una nuova zona di rispetto pozzi, si evidenzia che il sub comparto EST è esterno al perimetro di 200 mt relativo al pozzo A4 bis.

Visto il punto 4 del parere della provincia Prot. 9573 del 31/03/2022 occorre richiedere - prima dell'approvazione del PUA – una apposita integrazione alla valutazione ambientale, aggiornata in merito alle valutazioni sui flussi di traffico e conseguenti impatti sull'ambiente acustico ed atmosferico, riferendole alla condizione attuali . Tali valutazioni sono state trasmesse con Prot. n° 50372/2022.

Vista la nota Prot. 12067 del 25/03/2022, la bozza di convenzione è stata trasmessa con nota di cui al Prot. n° 2890/2023.

Circa l'aggiornamento agli elaborati grafici in recepimento alle modifiche della viabilità di ingresso all'autoporto di cui al parere di SGP trasmesso alla S.V. in data 12/11/2021 Prot. n° 46189 si evidenzia che gli elaborati indicano chiaramente che la sistemazione alla viabilità di ingresso è a carico del sub comparto ovest i cui elaborati recepiscono la sistemazione aggiornata

Sassuolo li 28/02/2023

Il Funzionario Incaricato
Arch. Maddalena Gardini
(firmato digitalmente)